

nello Stato di Milano al tempo di Maria Teresa, nel *Boll. della Soc. pavese di st. patria*, 1910; Sandonà, *Il regno Lombardo-Veneto: costituz. e amministr.*, Milano, 1912; Rota, *L'Austria in Lombardia*, Milano, 1911; Kovalewsky, *La France écon. et soc. à la veille de la Révol.*, Paris, 1908-11; Cibrario, *Orig. e progresso delle istituz. della Mon. di Savoia*, Torino, 1854-69; Scaduto, *Stato e Chiesa in Toscana sotto Leopoldo I.*, Firenze, 1885; Rodolico, *Stato e Chiesa in Toscana all'epoca della reggenza lorenese*, Firenze, 1910; Anzilotti, *L'econ. toscana e l'origine del movimento riform.*, nell'*Arch. stor. ital.*, LXXII, 1915; Trifone, *Feudi e demani. Eversione della feudalità nelle prov. napoletane*, Milano, 1909; Id., *Le Giunte di Stato a Napoli nel sec. XVIII*, Napoli, 1909; Palmarocchi, *Le riforme di G. Murat nel primo anno di regno*, *Arch. stor. it.*, LXX, 1914; Bigoni, *La caduta della republ. di Genova*, Genova, 1897; Sforza, *La caduta della republ. di Venezia*, nel *N. Arch. Ven.*, N. S. XXVI, 1913; Kovalewsky, *La fin d'une aristocratie*, Torino, 1901; Pino Branca, *La vita econ. della Sardegna sabauda*, Padova, 1926-28.

§ 148. — La codificazione.

Quando posò finalmente il fragor delle armi, e allo Stato, fatto centro della pubblica vita e non più oggetto di dominio per il principe o per una potenza straniera, si rivolsero assidue le cure dei governanti, nelle nuove forme del reggimento di polizia; si avvertì anche il bisogno di unificazione e di ordine delle norme giuridiche, affinchè la funzione della certezza del diritto, assunta in pieno dagli organi dello Stato, potesse trovare più pronto e più facile movimento. Vigevano nei diversi paesi le leggi più varie, derivate dalle molte fonti di produzione, riconosciute secondo i principî dell'autonomia normativa: leggi e ordinanze dei principî, statuti delle città e dei Comuni rurali, statuti degli enti associativi privilegiati, consuetudini: e, come fonte sussidiaria, il diritto comune, romano e canonico, secondo i testi delle leggi e secondo le opinioni dei giureconsulti (§§ 111, 112). Nel regno di Napoli, si contavano non meno di undici legislazioni, tutte osservate e vigenti. Ciò formava una specie di intricato labirinto, che conveniva ai